



ELENA CAIROLI
NOTAIO

N.34039 Repertorio

N.7137 raccolta

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei novembre duemiladiciannove (26.11.2019), alle ore quindici e trenta minuti.

In Iseo, nel fabbricato in Piazza Statuto n.14.

Avanti a me ELENA CAIROLI Notaio residente in Brescia iscritta al Collegio Notarile di Brescia, e' comparso:

CONTI GIANLUIGI, nato a Lovere (BG) il 20 novembre 1962, domiciliato per la carica a Lovere (BG), Via Piero Gobetti n. 39;

cittadino italiano, della identita' personale del quale io Notaio sono certo.

Il comparente signor CONTI LUIGI, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"FONDAZIONE BEPPINA E FILIPPO MARTINOLI - CASA DELLA SERENITA' - O.N.L.U.S.", con sede a Lovere (BG), Via Piero Gobetti n. 39, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo, Codice Fiscale 81001260165, R.E.A. 203185, iscritta nel registro delle persone Giuridiche private della Regione Lombardia al n. 1901;

mi richiede di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della predetta fondazione, riunitosi in questo luogo, giorno ed ora a seguito di avviso per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del nuovo Statuto della Fondazione con adeguamento alla nuova normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

- Varie ed eventuali.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do' atto dello svolgimento della riunione come segue:

nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza della riunione il comparente signor CONTI GIANLUIGI il quale, confermatomi quale redattore del presente verbale, constata:

- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti il Vice Presidente signora Bertoli Adelia e i consiglieri signori Cotti Agense, Baldassari Ezechia e Biolghini Paolo;

- che e' presente il Direttore della fondazione signor Belinghieri Bettino;

- che la riunione e' stata regolarmente convocata a' sensi dell'articolo 9 del vigente statuto con avviso in data 15 novembre 2019 prot. 1318/19/GC/bb;

- che si e' provveduto ad ogni adempimento di legge e di statuto.

Cio' constatato il Presidente dichiara regolarmente costituito ed atto a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione della sopradetta "FONDAZIONE

REGISTRATO A

BRESCIA

Il 03 dicembre 2019

al n. 26731 serie 1T

esente

BEPPINA E FILIPPO MARTINOLI - CASA DELLA SERENITA' - O.N.L.U.S.", dichiara altresì di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e pertanto passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente propone di adottare un nuovo Statuto nel testo che, preventivamente predisposto, viene esposto dal medesimo ai presenti in ogni sua parte, nuovo statuto che tiene conto delle necessarie modifiche per l'adeguamento alla nuova normativa cogente stabilita dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni), precisando che la nuova forma giuridica stabilita da detta normativa che si propone di dare alla fondazione è quella di "ETS". Propone dunque al Consiglio di Amministrazione di approvare detto nuovo testo di Statuto.

Con riferimento al requisito patrimoniale della fondazione, il Presidente propone di fare riferimento alle risultanze della situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2019 che espone al Consiglio e della quale ne propone l'approvazione, che evidenzia un patrimonio netto della Fondazione al 30.9.2019 (trenta settembre duemiladiciannove) pari ad Euro 7.041.408,58 (settemilioniquarantunomilaquattrocentootto virgola cinquantotto), precisando che alla data odierna tale patrimonio deve considerarsi tuttora esistente poiché non sono intervenuti fatti di rilievo tali da pregiudicarne la consistenza, e che dunque deve considerarsi rispettata la soglia minima del patrimonio necessaria ai sensi di legge per le fondazioni, sia in base alla normativa attualmente vigente ex D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che in base al nuovo D.Lgs. 117/2017.

Dopo breve discussione, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti il seguente testo di deliberazione: "Il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE BEPPINA E FILIPPO MARTINOLI - CASA DELLA SERENITA' - O.N.L.U.S." delibera

1) Di approvare la situazione patrimoniale della Fondazione alla data del 30 settembre 2019 esposta dal Presidente al Consiglio e che viene allegata al presente atto sotto la lettera "A".

2) Che la "FONDAZIONE BEPPINA E FILIPPO MARTINOLI - CASA DELLA SERENITA' - O.N.L.U.S.", a decorrere dal termine indicato dall'art. 104, II co., del D. Lgs. 117/2017, assuma la veste giuridica stabilita nel nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni) di Ente del Terzo Settore, in sigla ETS, con la nuova denominazione "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa Della Serenita' ETS", in forma abbreviata "Fondazione Casa della Serenita' ETS", e che detto acronimo ETS sia usato sempre a decorrere da detto termine negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3) Di approvare un nuovo Statuto, sostituendo integralmente

quello esistente con il nuovo testo composto da 19 (diciannove) articoli che tiene conto delle necessarie modifiche per l'adeguamento alla nuova normativa cogente stabilita dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni), testo che e' stato illustrato dal Presidente al Consiglio.

4) Di dare atto che la presente deliberazione di adozione di un nuovo testo di statuto avra' efficacia a far data dall'approvazione da parte dell'autorita' regionale competente e dal termine indicato dall'art. 104, II co., del D. Lgs. 117/2017 per quanto concerne le modificazioni inerenti gli aspetti indicati da quest'ultima norma.

5) Di delegare espressamente me Notaio alla presentazione dell'istanza per l'adozione del nuovo testo di statuto al Presidente della Regione Lombardia, con elezione di domicilio a tale fine nel mio studio in Brescia, Via Fratelli Ugoni n. 32, e presso il mio indirizzo PEC elena.cairoli@postacertificata.notariato.it.

6) Di conferire ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione alla presente deliberazione, con autorizzazione a presentare istanza al Presidente della Regione Lombardia unitamente al notaio rogante per i provvedimenti conseguenti, con facolta' di apportare le modifiche, rettifiche, integrazioni, che dovessero essere richieste per il buon esito dell'istanza."

Quindi il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli espressi in modo palese da tutti i componenti, e quindi all'unanimita' delibera di approvare il testo di delibera come sopra proposto.

Il Presidente, quindi mi consegna il nuovo testo dello Statuto della Fondazione, come sopra approvato, che previa sottoscrizione da parte del comparente e di me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa la riunione alle ore sedici

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della fondazione, con precisazione che ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore il presente atto e' esente da imposta di bollo e di registro.

Il comparente, trovandosi nelle condizioni di legge, mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Il presente e' stato da me Notaio letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore sedici

Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa quattro facciate sin qui di un foglio.

Omessa la lettura di quanto allegato per la dispensa sopra-

fatta. _____
FIRMATO: _____
GIANLUIGI CONTI _____
Elena Cairoli Notaio Sigillo _____

Giulio Car

Meo Car

Stato patrimoniale al 30/09/2019


ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		CAPITALE	7.041.408,58
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		CAPITALE NETTO INIZIALE	7.041.408,58
Spese modifiche statuto	144.196,27	Patrimonio netto	7.041.408,58
Spese impianto	1.865,05		
Software	532,16	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	4.630.752,86
Licenze	41.735,10	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	124.946,77
Oneri pluriennali	4.733,60	Fondo amm. spesa modifica statuto	1.865,05
	95.330,36	Fondo amm. spese impianto	532,16
TERRENI E FABBRICATI	11.666.641,88	Fondo amm. software	31.036,56
Fabbricati istituzionali	10.727.949,73	Fondo amm. spese man. da ammortizzare	1.225,95
Palazzina ex Ottoboni	617.000,00	Fondo amm. licenze	1.527,63
Terreni	38.500,00	Fondo amm. oneri pluriennali	88.759,42
Manut. fabbr.ammort.	92.140,98	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI	2.851.851,62
Manut. terreni ammortizz.	70.610,17	Fondo amm. fabbricati istituzionali	2.833.902,83
Altri fabbricati	120.441,00	Fondo amm. fabbricati a reddito	15.425,00
	921.621,23	Fondo amm. terreni	2.523,79
IMPIANTI E MACCHINARI	51.599,97	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	523.879,33
Impianti e macchinari da lavanderia	98.500,40	Fondo amm. impianti e macchinari	34.886,88
Impianti telefonici/sonori/televisivi	15.423,88	Fondo amm. impianti telef/telev.sonori	94.858,45
Impianti e macchinari di pulizia	184.741,46	Fondo amm. impianti di pulizia	15.298,84
Impianti generici	483.866,18	Fondo amm. impianti generici	103.230,19
Impianti specifici	87.489,34	Fondo amm. impianti specifici	201.635,03
Impianti sanitari	396.782,58	Fondo amm. impianti sanitari	73.969,94
ATTREZZATURE DIVERSE	218.917,50	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	292.819,28
Attrezzatura sanitaria ammort.	39.764,48	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	144.353,09
Attrezzatura ginnico/terapeutica ammort.	30.255,42	Fondo amm. attrezzatura tecnica	20.405,16
Biancheria ed eff. lattarecci ammortizza	78.963,01	Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci	30.255,42
Attrezz. e impanti da cucina ammortiz.	28.882,17	Fondo amm. attrezzat. da cucina	74.207,72
Attrezzatura varia ammortizzabile	860.632,22	F.do amm.to attrezzat. varia	23.597,89
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	813.184,41	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	719.776,09
Mobili ed arredi	47.447,81	Fondo amm. mobili ed arredi	680.464,44
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	151.138,75	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	39.311,65
ALTRI BENI MATERIALI/MOBILI	69.428,44	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	117.479,77
Costruzioni leggere	52.464,01	Fondo amm. costruzioni leggere	35.769,46
Automezzi e veicoli da trasporto	29.246,30	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	52.464,01
Altri beni materiali/mobili ammortiz.25%			

Stato patrimoniale al 30/09/2019


ATTIVITA'		PASSIVITA'	
ATTIVO CIRCOLANTE	1.083.709,66	Fondo amm. altri beni materiali	29.246,30
CREDITI V/ OSPITI	151.569,76	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	182.829,51
CREDITI V/ OSPITI	151.569,76	FONDO CAUZIONI SU RETTE	182.829,51
Crediti v/Ospiti diversi da rette	14,00	FONDO CAUZIONI SU RETTE	182.829,51
Clienti Totalizzati	151.555,76	FONDI RISCHI ED ONERI	8.990,00
CREDITI V/ENTI PUBBLICI	4.808,09	FONDI PER ONERI DIFFERITI	8.990,00
Crediti c/ASL c/contributi	540,18	Fondo 201415 assist.sanit.dipenden. UNEBA	8.990,00
Clienti Totalizzati	540,18	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	64.644,16
Crediti verso COMUNI	4.267,91	FONDO TFR DIPENDENTI	55.776,29
Clienti Totalizzati	4.267,91	Fondo TFR	55.776,29
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	41.678,79	FONDO TESORERIA INPS	7.979,30
Crediti per contributi	344,79	Fondo Tesoreria INPS	7.979,30
Crediti v/istituti previd.(INPS+ INPDAP)	18.776,35	FONDI TFR DIVERSI (BANC/ASSIC)	888,57
Crediti per cauzioni	3.413,23	Fondi TFR diversi (BANC/ASSIC)	888,57
Anticipazioni a dipendenti	90,09	DEBITI	2.858.921,97
Crediti v/ INAIL	19.054,33	MUTUI E FINANZIAMENTI	2.232.652,29
CREDITI VERSO ERARIO	22.099,08	Mutuo CARIPARMA (ex Banca Intesa)	2.071.976,84
Altri crediti v/erario/Bonus Renzi	22.099,08	Mutuo Banca INTESA (ex OPI)	84.267,85
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	344.991,06	Mutuo Banco Popolare/Creberg	76.407,60
Obbligazioni ed altri titoli	344.991,06	ACCONTI	626,40
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	518.125,58	Clienti c/anticipi	8,00
C/C Intesa S. Paolo Spa/CARIPARMA	47.011,13	Ospiti c/anticipi c/pasti assistiti	618,40
C/C Banca Credito B.sco/Banco Popolare	352.644,03	DEBITI TRIBUTARI	193.427,26
C/C Banca Fideuram	18.118,11	Debiti v/INPS	42.730,77
C/C Banca Prossima	100.002,49	Debiti v/INPS	42.730,77
C/C Prepagata B.co Pop. Creberg	349,82	Debiti v/INPDAP	13.915,44
DENARO E VALORI IN CASSA	437,30	Debiti v/INPDAP	13.915,44
Cassa	429,30	Debiti v/erario c/imposte	18.736,19
Valori bollati	8,00	Add.le reg.le c/ritenute	1.982,14
RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.918,28	Add. com.le c/ritenute	864,53
RATEI ATTIVI	3,82	Debiti v/erario c/ritenute	15.889,52
Ratei attivi su interessi attivi	3,82	Rit. acc. liberoprofessionisti	3.334,08
RISCONTI ATTIVI	15.914,46	Deb.v/Istit.Prev.li c/ferie-arretrati	33.613,30
Risconti attivi diversi	15.914,46	Deb.xcontr.c/TFR c/dipendenti	40,97

Stato patrimoniale al 30/09/2019

Giulio Carli



ATTIVITA'		PASSIVITA'
		Deb. v/Istit. Prev. c/arretrati contratt. 21.460,62 Deb. v/Istit. prev.su prod. 13^ e 14^ 58.385,00 Debiti c/assistenza fisc. 730 1.210,89 432.216,02 ALTRI DEBITI Debiti v/sindacati 567,01 Debiti v/personale 135.207,51 Debiti c/ferie 170.668,16 Altri debiti 1.567,33 Debiti c/ratei di 13^ -14^ e produttiv. 139.050,93 Deb. v/personale c/arretrati contrattuali 51.154,88 19.800,03 RATEI E RISCONTI PASS+FATT.DA RICEVERE FATTURE DA RICEVERE Fatture da ricevere 19.800,03 183.050,57 FORNITORI FORNITORI FORNITORI Fornitori 183.050,57 Fornitori Totalizzati 1.500,00 Deb. v/Dipendenti 181.332,57 218,00
TOTALE ATTIVITA'	15.240.640,87	TOTALE PASSIVITA' 14.990.397,68
		Totale a pareggio 250.243,19



S T A T U T O

PREMESSA E CENNI STORICI

Nel 1930 con testamento olografo il comm. Filippo Martinoli aveva lasciato alla Congregazione di Carita' dei beni immobili con l'obbligo di una Fondazione intestata a lui e a sua moglie destinata al ricovero dei vecchi inabili di Lovere. Il lascito venne amministrato poi dall'Ospedale, insieme con altri aventi lo stesso scopo, in quanto era presso questo Ente che avevano trovato ricovero alcuni anziani inabili del paese.

La richiesta di una Casa di Riposo era pero' molto sentita dalla popolazione e a partire dal 1947, si verifico' una serie di eventi che consentirono di arrivare nel 1963 alla istituzione di un Ente Morale avente questo fine e alla inaugurazione della Casa della Serenita'.

Fu molto importante l'appoggio e il sostegno dell'Amministrazione Comunale che nomino' nel 1958 una Commissione per assistere il Parroco nella realizzazione dell'opera (Pietro Grandi, Fiorino Franchini, Giuseppe Petenzi, Savino Ventura, G. Piero Canu) e che, quando l'edificio era gia' in costruzione, si fece garante presso la Banca Popolare di Bergamo di un prestito impegnandosi a pagare gli interessi per tre anni. Con atto costitutivo in data 22 agosto 1960 per iniziativa di sette cittadini loveresi nacque La "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli" con lo scopo specifico di giungere alla erezione di un edificio da destinare al ricovero delle persone anziane in ottemperanza alla volonta' di alcuni testatori e donanti che avevano messo a disposizione vari beni immobili per tale finalita';

L'opera venne iniziata e portata a termine dal Parroco, mons. Lorenzo Lebini che pote' contare su lasciti ed elargizioni di numerosi benefattori (tra questi, Marietta Rillosi ved. Bazzeni, Antonio Benaglio, Piero Ottoboni), di Associazioni (come la S. Vincenzo, dalla quale peraltro era venuta una insistente proposta al Parroco), delle maestranze dello stabilimento ILVA, e della popolazione di Lovere in tutte le sue componenti.

L'opera venne eretta in Ente Morale con DPR del 22 marzo 1963. Secondo lo Statuto il Consiglio di Amministrazione risultava composto da: il Parroco pro tempore, il presidente della S. Vincenzo, due membri nominati dal Consiglio Comunale, uno nominato dall'ECA (subentrata alla Congregazione di Carita').

Nel 1987 venne modificato l'art. 21 dello Statuto per cui il CdA era composto da sette membri di cui quattro di nomina comunale, uno nominato dal Parroco e due nominati dalla Caritas Parrocchiale di Lovere.

Nel 2004, a seguito Legge n. 1/13.02.2003 della Giunta della Regione Lombardia, con delibera pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria Bis n. 9

del 23/02/2004, viene decretata la trasformazione dell'allora IPAB in "Fondazione", con formulazione di CdA composto da cinque membri, di cui due di nomina comunale, uno nominato dal Parroco, uno nominato dal Presidente della Caritas Parrocchiale, di Lovere ed uno scelto fra gli aderenti alle associazioni di volontariato del settore socio-sanitario operanti ed aventi sede sul territorio loverese; quest'ultimo nominato dal Parroco di Lovere, sentito il Comune di Lovere." In data 10 settembre 2005 la Fondazione ha inoltrato richiesta di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS.

Il 23 dicembre 2009 vengono terminati i lavori di ristrutturazione globale della "Casa", che hanno portato ad una revisione completa della struttura aumentando la sua capienza da 99 a 110 posti letto, con un nucleo aggiuntivo di 11 posti letto.

Il 01 aprile 2009 vi e' stata l'inaugurazione ed il 09 luglio 2009, con delibera n° 471 la "Casa" ottiene l'Autorizzazione Definitiva al Funzionamento per tutti i 110 posti letto, di cui 99 accreditati.

Dopo una fase di studio di circa sei mesi a febbraio del 2010 si e' deciso di dare avvio alla sperimentazione di un nucleo specialistico per ospiti con demenza e disturbi comportamentali, con l'ausilio di un gruppo di professionisti esperti nel settore.

Nel 2012 la Fondazione ha ottenuto l'accreditamento con Regione Lombardia di tutti i 110 posti e la volturazione della contrattualizzazione di 20 posti letto da R.S.A. a Nucleo Alzheimer.

Nel 2018 la Fondazione ha avviato un'ulteriore sperimentazione per dare vita al secondo Nucleo Specialistico, con capacita' ricettiva di 19 posti letto, che ha ottenuto la volturazione dell'accreditamento da R.S.A. a Nucleo Alzheimer per tutti i posti dal 30 agosto 2019.

La fondazione adotta uno statuto conforme alla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod..

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita quale fondazione di diritto privato la "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenita' "

La Fondazione potra' far uso della denominazione in forma abbreviata " Fondazione Casa della Serenita' "

La denominazione diverra' " Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenita' ETS" in forma abbreviata "Casa della Serenita' ETS" a decorrere dal termine stabilito nell'art. 104, comma II del D.Lgs. 117/2017. Dell'acronimo "ETS" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Essa e' persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile. Solamente fino al

termine stabilito nell'art. 104, comma II, del D.Lgs. 117/2017 essa continuera' ad aggiungere nella propria denominazione l'acronimo "Onlus" in luogo di "ETS".

La Fondazione esaurisce le proprie finalita' statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, con particolare attenzione ai bisogni espressi dal territorio di Lovere e dall'ambito di appartenenza.

La Fondazione ha sede legale in Comune di Lovere. La Fondazione potra' provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune puo' essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 2

SCOPI E MEZZI

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalita' assistenziali, sociali, sanitarie e di solidarieta' sociale, in particolare, essa orienta la propria attivita' al fine di migliorare la qualita' di vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignita' delle persone che vivono in condizioni di disagio o svantaggio.

Per il raggiungimento di tali finalita', la Fondazione si propone di svolgere attivita' di interesse generale aventi per oggetto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle

infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

La Fondazione può raccordarsi e sviluppare collaborazioni con altri soggetti, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione stessa.

La Fondazione può, infine, dirigere la propria attività anche a persone che non versino in condizioni di particolare svantaggio, quando ciò permetta, o comunque favorisca, la loro cura e tutela, nonché la loro crescita culturale e sociale.

La Fondazione può svolgere solo le attività istituzionali e quelle ad esse connesse, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 3

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può:

□ Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

□ Amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti.

□ Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività.

□ Partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

Promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico.

Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al

perseguimento delle finalita' istituzionali, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge, nonche' accettare donazioni, anche aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili o mobili.

Attivita' di custodia salma anche per persone non residenti all'interno della/e struttura/e gestita/e dalla Fondazione, in rispetto dei dettami normativi in vigore tempo per tempo. La fondazione potra' esercitare le attivita' suddette e altre eventuali diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di dette attivita' diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione e' costituito dal fondo di dotazione, a sua volta costituito da beni mobili ed immobili come risultanti dagli inventari approvati con delibera dal Consiglio di Amministrazione, destinati alla realizzazione dei fini istituzionali. Inoltre e' costituito da:

☐ Conferimenti in denaro o beni mobili e/o immobili, o altre utilita' impiegabili per il perseguimento delle finalita', effettuati da Benefattori pubblici e/o privati.

☐ Beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto.

☐ Rendite, risorse o beni non utilizzati che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinati ad incrementare il patrimonio.

☐ Contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, espressamente destinati al patrimonio.

☐ Sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Come risulta dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2019 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2019, il patrimonio netto della Fondazione a detta data ammonta ad Euro 7.041.408,58 (settemilioniquarantunomilaquattrocentootto virgola cinquantotto).

Il patrimonio della Fondazione e' vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 5

MEZZI FINANZIARI

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali con:

- a) I redditi derivanti dal patrimonio;
- b) Rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali;
- c) Donazioni, oblazioni o atti di liberalita', con contributi pubblici e privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- d) Proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attivita' connesse a quelle istituzionali.

Le rendite, le risorse, gli utili e gli avanzi di gestione della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi e delle finalita' previste dallo Statuto.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonche' altri fondi o riserve, o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 6

ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo.
- l'Organo di Revisione Legale dei Conti, quando prescritto al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore o se previsto facoltativamente con apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- il Direttore Generale

ARTICOLO 7

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione e' retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri effettivi, che durano in carica per tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del loro mandato, e comunque fino alla loro sostituzione.

I componenti del consiglio vengono nominati con le seguenti modalita':

- Due membri eletti dal Comune e scelti tra i cittadini particolarmente motivati e competenti in materia di assistenza sociale o sociosanitaria od in attivita' connesse. Sono incompatibili con la carica di Componente del C.d.a. le cariche di Sindaco e di Assessore del Comune di Lovere.
- Un membro di diritto, ai sensi dello statuto originario, nella persona del Parroco pro tempore della Parrocchia di Lovere o un suo nominato.
- Un membro, nominato dal Presidente della Caritas Par-

rocchiale di Lovere.

- Un membro scelto fra gli aderenti alle Associazioni di volontariato del settore socio-sanitario operanti ed aventi sede sul territorio loverese, nominato dal Parroco di Lovere sentito il Sindaco del Comune di Lovere.

La responsabilita' dei titolari del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si esaurisce con l'esercizio del potere predetto. Tale facolta' deve essere esercitata entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.17 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 207 del 4 maggio 2001 per i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dagli Enti Pubblici e' esclusa ogni rappresentanza.

Il Presidente uscente, entro dieci giorni dalla acquisizione di tutti i provvedimenti di nomina, procede alla convocazione degli amministratori nominati. Sino all'avvenuta nomina del nuovo Presidente la seduta e' presieduta dal consigliere piu' anziano d'eta'.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare (ivi comprese le dimissioni) uno o piu' consiglieri, il consigliere mancante verra' sostituito dal soggetto che lo ha nominato. Tale facolta' deve essere esercitata entro quarantacinque giorni dalla disponibilita' del mandato.

In caso di dimissioni le stesse dovranno essere formalizzate, da parte del dimissionario sia al soggetto nominante che al Consiglio di Amministrazione della Fondazione

I consiglieri nominati decadono se non sono presenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo. Le tre sedute consecutive da computarsi per la decadenza devono avere almeno un arco temporale di tre mesi.

Qualora venisse meno contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intendere' decaduto.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e nessun compenso puo' essere erogato ai consiglieri, salvo il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del proprio mandato e giustificate.

ARTICOLO 8

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di programmazione, indirizzo della Fondazione ed assume le proprie decisioni sulle seguenti materie:

- a) Elegge al suo interno il Presidente a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica pro - tempore.
- b) Elegge al suo interno il Vicepresidente a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica pro - tempore.
- c) Approva il bilancio di esercizio.
- d) Delibera le modifiche dello statuto da sottoporre alle competenti autorita' per l'approvazione, secondo le modalita' di legge. Le modificazioni statutarie sono assunte con la

partecipazione di tutti i consiglieri eletti Qualora la modificazione statutaria riguardi la composizione del Consiglio di Amministrazione od il potere di nomina dei consiglieri disposti dal presente statuto, si dovra' preventivamente acquisire il parere del Consiglio Comunale di Lovere, del Parroco di Lovere e della Caritas Parrocchiale di Lovere. Non e' soggetta a modificazione statutaria la presenza di diritto del Parroco "pro tempore" della Parrocchia di Lovere se non approvata preventivamente e per iscritto dall'interessato.

e) Predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attivita' della Fondazione e ne verifica l'attuazione.

f) Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali.

g) Assicura agli ospiti l'assistenza religiosa cattolica romana. Delibera apposite convenzioni per l'assistenza religiosa agli ospiti di altre confessioni.

h) Nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale, esterno al Consiglio di Amministrazione e determina attribuzioni e deleghe.

i) Nomina l'Organo di Controllo;

j) Nomina l'Organo di Revisione Legale dei Conti nei casi di cui al presente statuto;

k) Approva un bilancio previsionale, assegna i budget di spesa e ne approva le eventuali modifiche.

l) Definisce annualmente l'ammontare delle rette dovute dagli ospiti.

m) Entro sei mesi dall'insediamento predispone ed approva specifici mansionari per Presidente, Consiglieri e Direttore Generale.

n) Assume ogni provvedimento concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo o che sia stato delegato al Presidente o al Direttore Generale o ad un singolo Consigliere.

ARTICOLO 9

SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e precisamente entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale sull'attivita' svolta.

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri, con avviso scritto inviato, anche con mezzi telematici purché idonei a provare l'effettiva consegna dello stesso ai destinatari, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione. In caso di necessita' od urgenza, l'avviso puo' essere inviato due giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con l'intervento della meta' piu' uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenu-

ti. In caso di parita' e' prevista la prevalenza del voto del Presidente. I consiglieri devono astenersi dal partecipare a sedute la cui trattazione li riguardi direttamente.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse deliberazioni sono stese dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente dopo l'approvazione del testo da parte del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Possono altresì essere invitati dal presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnico - scientifici.

ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente e' il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facolta' di rilasciare procure speciali nelle forme di legge e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni disponendo a tal fine dei necessari poteri gestionali e di spesa all'interno dei budget assegnati dallo stesso, esercita le funzioni direttive, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione con propria determinazione.

Le determinazioni presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nei tempi possibili ed utili.

ARTICOLO 11

IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente assume i compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento dello stesso.

Nel caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vicepresidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina. A parità di data di nomina le funzioni sono assunte dal più anziano di età.

ARTICOLO 12

L'ORGANO DI CONTROLLO

Il consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo

2399 codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dal D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità allo stesso. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del suo mandato, e comunque fino alla sostituzione.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 13

L'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato solo nei casi previsti dalla legge ovvero qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

È nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica per tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del suo mandato, e comunque fino alla

sostituzione ed e' rieleggibile.

La funzione di componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti e' incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente; e' il capo del personale, collabora con il Presidente nella gestione della Fondazione, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attivita'.

Allo stesso possono essere attribuite le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione nonche', su delega del Presidente, autonomia gestionale e di spesa per il conseguimento di specifici obbiettivi e facolta' di firma sulla corrispondenza e sui documenti identificati dalla delega medesima.

ARTICOLO 15

BILANCIO D'ESERCIZIO - BILANCIO SOCIALE - LIBRI SOCIALI

L'esercizio economico della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformita' a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017

Il bilancio di esercizio e' predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30/04 dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Dopo l'approvazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs 117/2017.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' statutarie di interesse generale.

ARTICOLO 16

LIBRI SOCIALI

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi di legge e del D. Lgs. 117/2017

ARTICOLO 17

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione e' costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La trasformazione, la fusione e la scissione della fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dalla Pubblica Amministrazione competente.

Nei casi previsti dalla legge di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta

che la Fondazione e' tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o PEC, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

ARTICOLO 18

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) nonche' alle relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'efficacia delle modifiche portate da questo Statuto per l'adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore e' subordinata alla decorrenza del termine indicato dall'art. 104, II co., del D. Lgs. 117/2017. Allo stesso termine e' assoggettata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie precedenti della Fondazione relative alla sua qualifica di "Onlus" ex D.Lgs. 460/1997, momento in cui tali clausole diverranno definitivamente incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore. Pertanto a decorrere del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, X co., del Codice del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, come verra' istituito ai sensi di legge, la Fondazione sara' obbligata ad iscriversi nello stesso Registro nonche' ad indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In tale momento diverranno definitivamente inefficaci tutte le clausole statutarie precedenti a questo testo contenenti il riferimento alle "Onlus" nonche' attinenti al regime "Onlus".

La perdita della qualifica di "Onlus", a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore, non integra un'ipotesi di scioglimento della Fondazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilita' di applicare l'art.22 del Codice del Terzo Settore) le modifiche statutarie continueranno a richiedere l'approvazione dell'autorita' statale o regionale in conformita' al dettato dell'art. 2, I co., D.P.R. 361/2000.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nelle more dell'istituzione del Registro mede-

simo si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

FIRMATO: _____

GIANLUIGI CONTI _____

Elena Cairoli Notaio Sigillo _____

Io sottoscritta dott.ssa Elena Cairolì Notaio in Brescia, iscritta al Collegio Notarile di Brescia, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Brescia, lì 26 novembre 2019